

Di seguito è riportato in lingua italiana il contenuto dei *Final Terms* (cd. Condizioni Definitive), applicabili agli strumenti finanziari di seguito individuati, fermo restando che (i) il testo di lingua inglese prevarrà in caso di eventuale divergenza con, od omissioni nella, presente traduzione, (ii) ai sensi della vigente normativa applicabile in materia di prospetti, non sussiste alcun obbligo di effettuare, ovvero consegnare, la presente ai potenziali investitori, né di trasmetterla ad alcuna autorità, (iii) la presente traduzione è effettuata esclusivamente al fine di agevolare la lettura da parte dei potenziali investitori del testo in lingua inglese dei *Final Terms* redatto ai sensi dell'Articolo 5.4 della Direttiva Prospetti (come di seguito definita), e, in tal senso, (iv) i potenziali investitori sono invitati, ai fini di avere una informativa completa sull'Emittente e sull'offerta degli strumenti finanziari, di seguito individuati, a leggere attentamente le informazioni contenute nei *Final Terms* e nel Prospetto di Base ed in ogni relativo supplemento e documentazione di offerta di seguito individuata.

CONDIZIONI DEFINITIVE DATATE 6 luglio 2010

BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.

(società di diritto olandese)

(in qualità di Emittente)

BNP Paribas

(società di diritto francese)

(in qualità di Garante)

Programma di Warrant e Certificate

Fino a 150.000 Titoli "Athena Double Chance" in Euro legati ad Azioni Atlantia S.p.A. con scadenza 6 agosto 2013

Codice ISIN: NL0009508548

BNP Paribas Arbitrage S.N.C.

(in qualità di Manager)

I Titoli sono offerti al pubblico in Italia dal 6 luglio 2010 al 30 luglio 2010

Il Prospetto di Base a cui si fa riferimento di seguito (come completato dalle presenti Condizioni Definitive) è stato predisposto sulla base del fatto che, fatta eccezione per quanto previsto al seguente sotto-paragrafo (ii), ogni offerta di Titoli in qualsiasi Stato Membro dello Spazio Economico Europeo che ha attuato la Direttiva Prospetti (2003/71/EC) (ciascuno, uno "**Stato Membro Rilevante**") sarà effettuata ai sensi di una esenzione prevista dalla Direttiva Prospetti, come attuata in tale Stato Membro Rilevante, dall'obbligo di pubblicare un prospetto per l'offerta dei Titoli. Pertanto, ogni persona che promuova o che intenda promuovere un'offerta dei Titoli può farlo esclusivamente:

- (i) in circostanze in cui non sorge l'obbligo per l'Emittente o per qualsiasi Manager di pubblicare un prospetto ai sensi dell'Articolo 3 della Direttiva Prospetti o di supplementare un prospetto ai sensi dell'Articolo 16 della Direttiva Prospetti, in ciascun caso, in relazione a tale offerta; o

- (ii) in quelle giurisdizioni indicate al Paragrafo 39 della Parte A che segue, posto che tale persona sia una delle persone indicate nel Paragrafo 39 della Parte A che segue e che tale offerta sia promossa durante il Periodo di Offerta ivi indicato.

Né l'Emittente né alcuno dei Manager ha autorizzato, né autorizza, lo svolgimento di alcuna offerta di Titoli in alcuna altra circostanza.

Gli investitori dovrebbero considerare che, ove un supplemento al, o una versione aggiornata del, Prospetto di Base menzionato di seguito sia pubblicato in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta (come di seguito definito), tale supplemento o Prospetto di Base aggiornato, a seconda del caso, sarà pubblicato e reso disponibile con le medesime modalità adottate per la pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive. Qualsiasi investitore che abbia aderito all'Offerta (come di seguito definita) prima della data di pubblicazione di tale supplemento o versione aggiornata del Prospetto di Base, a seconda del caso, (la "**Data di Pubblicazione** ") ha il diritto entro due giorni lavorativi dalla Data di Pubblicazione di revocare la propria adesione.

PARTE A – CONDIZIONI CONTRATTUALI

I termini utilizzati nel presente documento sono definiti ai fini delle Condizioni di cui al Prospetto di Base datato 3 giugno 2010, che costituisce un prospetto di base ai sensi della Direttiva 2003/71/CE (la **Direttiva Prospetti**). Il Prospetto di Base del 3 giugno 2010 è stato passaportato in Italia in conformità all'Articolo 18 della Direttiva sui Prospetti. Il presente documento costituisce le Condizioni Definitive dei Titoli qui descritti ai fini dell'Articolo 5.4 della Direttiva Prospetti e va letto unitamente al Prospetto di Base. L'informativa completa su BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (**l'Emittente**), nonché sull'offerta dei Titoli è ricavabile solo sulla base della consultazione congiunta delle presenti Condizioni Definitive e del Prospetto di Base. Il Prospetto di Base è disponibile per la consultazione presso il sito internet dell'Autorità Olandese per i Mercati Finanziari (**Autoriteit Financiële Markten - AFM**) www.afm.nl, e copie possono essere ottenute gratuitamente presso BNP Paribas Securities Services, filiale di Milano, Via Ansperto, 5-20123, Milano, Italia.

Nel presente documento, qualsiasi riferimento numerico alle Condizioni è fatto al regolamento della rilevante serie di Titoli e i termini e le espressioni definiti nel predetto regolamento avranno lo stesso significato nelle presenti Condizioni Definitive, in quanto si riferiscano ai medesimi Titoli e salvo ove diversamente ed espressamente specificato.

Le presenti Condizioni Definitive riguardano la serie di Titoli indicata al paragrafo "Disposizioni Generali relative ad ogni Serie" che segue. Nel presente documento, con "**Titoli**" si intende fare riferimento ai Titoli oggetto delle presenti Condizioni Definitive. Pertanto, ogni riferimento a "**Titolo**" deve essere interpretato di conseguenza.

Il riferimento al Prezzo di Emissione non costituisce un'espressione del valore di mercato e non implica che le operazioni sul mercato non saranno eseguite ad un prezzo superiore o inferiore al Prezzo di Emissione al fine di riflettere le prevalenti condizioni di mercato.

- 1 Emittente: BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.
- 2 Garante: BNP Paribas

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER OGNI SERIE						
Numero di serie	N. di Titoli emessi	N. di Titoli	Codice ISIN	Common Code	Prezzo di emissione per Certificate	Data di Liquidazione:
CE1649TAB	Fino a 150.000	Fino a 150.000	NL0009508548	052234522	EUR 100	6 agosto 2013

La Data di Liquidazione sarà soggetta a rettifiche ai sensi della *Following Business Day Convention*.

DISPOSIZIONI GENERALI

Ad ogni Serie di Titoli si applicano le seguenti condizioni:

3. Data di *Trade*: 22 giugno 2010.
4. Data di Emissione: 6 agosto 2010.
5. Consolidamento: Non applicabile.
6. Tipo di Titoli: (a) *Certificates*.

(b) I Titoli sono Titoli legati ad Azioni.

(c) I Titoli sono Titoli Euro "*Athena Double Chance*".

L'Esercizio Automatico si applica alla Data di Esercizio.

La **Data di Esercizio** è il 31 luglio 2013 o, qualora tale giorno non sia un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

Alla Data di Esercizio si applicheranno i medesimi aggiustamenti applicabili alla Data di Valutazione della Liquidazione. Ai fini di Borsa Italiana, la Data di Esercizio deve considerarsi la data di scadenza dei Titoli, ovvero la data in cui i Titoli scadono.

Si applicano le previsioni dell'*Annex 2 (Ulteriori termini e condizioni per Titoli legati ad Azioni)*.

7.	Forma dei Titoli:	Titoli italiani dematerializzati.
8.	Centro(i) del Giorno Lavorativo (<i>Business Day Center</i>):	Il Centro del Giorno Lavorativo applicabile ai fini della definizione di "Giorno Lavorativo" di cui alla Condizione 1 è TARGET.
9.	Liquidazione:	La liquidazione avverrà mediante pagamento in contanti (Titoli con liquidazione in contanti).
10.	Variazione della modalità di Liquidazione:	
	(a) Opzione dell'Emittente di variare la liquidazione:	L'Emittente non ha la possibilità di variare la liquidazione con riferimento ai Titoli.
	(b) Variazione della Liquidazione per i Titoli con Consegna Fisica	Non applicabile
11.	<i>Asset(s)</i> Rilevanti:	Non applicabile.
12.	<i>Entitlement</i> :	Non applicabile.
13.	Tasso di Cambio:	Non applicabile.
14.	Valuta di Liquidazione:	La valuta di liquidazione per il pagamento dell'Importo di Liquidazione in Contanti è l'Euro (" EUR ").
15.	Sindacazione:	I Titoli saranno distribuiti su base non sindacata.
16.	Taglio Minimo di Negoziazione:	Il taglio minimo di negoziazione sarà stabilito dalla Borsa Italiana con l'avviso che comunica il primo giorno di negoziazioni.
17.	Agente Principale per i Titoli:	BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano.
18.	Registro:	Non applicabile.
19.	Agente di Calcolo	BNP Paribas Arbitrage SNC, 8 rue de Sofia, 75018 Parigi, Francia.
20.	Legge Applicabile:	Legge inglese.
21.	Condizioni speciali o altre modifiche al Regolamento	Lotto minimo di esercizio dei Titoli: il numero minimo di Titoli che possono essere esercitati dal Titolare è (1) un Titolo, e multipli di (1) un Titolo.

Il Codice di Negoziazione di Borsa Italiana è **P08548**.

Condizione 6 (Previsioni Generali)

Quanto segue si intenderà aggiunto alla fine del primo paragrafo della Condizione 6 (Previsioni Generali):

“a meno che tali errori od omissioni siano dovuti al proprio dolo o colpa grave”.

Condizione 7 (Illegalità e Forza Maggiore):

Quanto segue si intenderà eliminato dalla Condizione 7.1 (Illegalità):

“meno il costo per l’Emittente e/o le sue affiliate della risoluzione di eventuali relativi accordi di copertura sottostanti”.

Quanto segue si intenderà eliminato dalla Condizione 7.2 (Forza Maggiore):

“meno il costo per l’Emittente e/o le sue affiliate della risoluzione di eventuali relativi accordi di copertura sottostanti”.

Condizione 13 (Sostituzione dell’Emittente o del Garante)

La Condizione 13(2) si intenderà eliminata e sostituita da quanto segue:

“Ove l’Emittente sia BNPP B.V., BNP o ogni società che l’abbia precedentemente sostituita, nella propria qualità di garante, non potrà essere sostituita da alcun diverso soggetto”.

Condizione 15 (Ulteriori Eventi di Turbativa ed Ulteriori Eventi di Turbativa Opzionali)

Quanto segue si intenderà eliminato dalla Condizione 15 (Ulteriori Eventi di Turbativa ed Ulteriori Eventi di Turbativa Opzionali) (2) (c) (i):

"meno il costo per l’Emittente e/o le sue affiliate della risoluzione di eventuali relativi accordi di copertura sottostanti (salvo ove diversamente previsto nelle Condizioni Definitive rilevanti)".

Quanto segue si intenderà eliminato dalla Condizione 15 (Ulteriori Eventi di Turbativa ed Ulteriori Eventi di Turbativa Opzionali) (2) (c) (ii):

"meno il costo per l’Emittente e/o le sue affiliate della risoluzione di eventuali relativi accordi di copertura sottostanti".

Quanto segue si intenderà aggiunto al termine della Condizione 15 (Ulteriori Eventi di Turbativa ed Ulteriori Eventi di Turbativa Opzionali) (2):

"L'Agente per il Calcolo apporterà qualsiasi modifica ai termini dei Titoli che ritenga opportuna al fine di preservare l'equivalenza economica delle obbligazioni dell'Emittente ai sensi dei Titoli".

ALLEGATO 2 (Ulteriori Termini e Condizioni per Titoli legati ad Azioni)

Quanto segue si intenderà aggiunto al termine del Paragrafo (3) (Potenziali Eventi di Rettifica):

"L'Agente per il Calcolo apporterà qualsiasi modifica ai termini dei Titoli che ritenga opportuna al fine di preservare l'equivalenza economica delle obbligazioni dell'Emittente ai sensi dei Titoli".

Quanto segue si intenderà eliminato dal Paragrafo (4) (2), (d) (i) e (ii):

"meno il costo per l'Emittente e/o le sue Affiliate della risoluzione di eventuali relativi accordi di copertura sottostanti".

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL PRODOTTO

22.	Titoli legati ad Indici:	Non applicabile.
23.	Titoli legati ad Azioni:	Applicabile
	(a) Azione(i)/Società dell'Azione/Basket Company/GDR/ADR:	L'Azione di Atlantia S.p.A. (Codice Isin: IT0003506190 / Codice Reuters: ATL.MI/ Codice Bloomberg: ATL IM <Equity> (l'" Azione " o il " Sottostante ")
	(b) Performance Relativa del Paniere:	Non applicabile
	(c) Valuta dell'Azione:	Euro
	(d) Borsa(e):	La Borsa è Borsa Italiana S.p.A.
	(e) Borsa(e) Correlata(e):	Tutte le Borse
	(f) Giorno Lavorativo di Borsa:	<i>Single Share Basis</i>
	(g) Giorno di Negoziazione Programmato:	<i>Single Share Basis</i>
	(h) Ponderazione:	Non applicabile.
	(i) Prezzo di Liquidazione:	Il Prezzo di Liquidazione verrà calcolato sulla base del

Prezzo di Riferimento del Sottostante, come definito da Borsa Italiana.

- (j) Giorno di Turbativa: Se qualsiasi Data di Valutazione della Liquidazione Anticipata Automatica o la Data di Valutazione della Liquidazione è un Giorno di Turbativa, il Prezzo di Liquidazione sarà calcolato sulla base delle previsioni di cui alla Condizione per i Titoli legati ad Azioni 1.
- (k) Numero Massimo di Giorni di Turbativa: Tre (3) Giorni di Negoziazione Programmati.
- (l) Ora di Valutazione: L'Ora di Valutazione è l'ora in cui il Prezzo di Riferimento del Sottostante è calcolato da Borsa Italiana.
- (m) Evento *Knock-in*: Non applicabile
- (n) Evento *Knock-out*: Non applicabile
- (o) Evento di Liquidazione Anticipata Automatica: Applicabile.
Se alla Data di Valutazione della Liquidazione Anticipata Automatica_t indicata nella tabella che segue, il **Prezzo Ufficiale di Chiusura dell'Azione** è superiore o pari al rispettivo Prezzo di Liquidazione Anticipata Automatica_t, il Titolo sarà automaticamente liquidato anticipatamente ed il Titolare riceverà alla Data di Liquidazione Anticipata Automatica_t il pagamento dell'Importo di Liquidazione Anticipata Automatica_t, come indicato nella tabella che segue:

t	Data di Valutazione della Liquidazione Anticipata Automatica _t	Prezzo di Liquidazione Anticipata Automatica _t	Importo di Liquidazione Anticipata Automatica _t	Data di Liquidazione Anticipata Automatica _t
1	1 agosto 2011	100% x Azione _{Iniziale}	N* [100% + 8%]	11 agosto 2011
2	30 luglio 2012	100% x Azione _{Iniziale}	N* [100% + 8%]	9 agosto 2012

(i) Importo di Liquidazione Anticipata Automatica: Si veda la tabella che precede.

(ii) Data(e) di Liquidazione Anticipata Automatica: Si veda la tabella che precede.

(iii) Prezzo di Liquidazione Anticipata Automatica: Si veda la tabella che precede.

(iv) Tasso della Liquidazione Anticipata Automatica: Non applicabile.

	(v) Data(e) di Valutazione della Liquidazione Anticipata Automatica:	Si veda la tabella che precede.
	(p) Liquidazione Ritardata al Verificarsi di Eventi di Rettifica:	Non applicabile.
	(q) Periodo di Correzione dell'Azione:	Come da Condizioni.
	(r) Pagamento dei dividendi:	Non applicabile.
	(s) Modifica della quotazione:	Non applicabile.
	(t) Sospensione della quotazione:	Non applicabile.
	(u) Illiquidità:	Non applicabile.
	(v) Offerta pubblica d'acquisto:	Applicabile.
	(w) Altri termini o condizioni speciali:	Non applicabile.
24.	Titoli legati a ETI:	Non applicabile.
25.	Titoli legati a Strumenti di Debito:	Non applicabile.
26.	Titoli legati a <i>Commodity</i> :	Non applicabile.
27.	Titoli legati a Indici Inflazione:	Non applicabile.
28.	Titoli legati a Valute:	Non applicabile.
29.	Titoli legati a Fondi:	Non applicabile.
30.	Titoli <i>Market Access</i> :	Non applicabile.
31.	Titoli legati a <i>Futures</i> :	Non applicabile.
32.	Titoli legati a Crediti:	Non applicabile.
33.	Eventi di Turbativa Aggiuntivi Opzionali:	(a) Ai Titoli si applicano i seguenti Eventi di Turbativa Aggiuntivi Opzionali:

Dichiarazione di insolvenza;

(b) Liquidazione Ritardata al Verificarsi di un Evento di Turbativa Aggiuntivo e/o di un Evento di Turbativa Aggiuntivo Opzionale: Non applicabile.

- | | | |
|-----|--|--|
| 34. | Previsioni relative a
<i>Warrants</i> : | Non applicabile. |
| 35. | Previsioni relative ai
<i>Certificates</i> : | Applicabile. |
| | (a) Importo Nozionale di
ogni <i>Certificate</i> : | EUR 100 |
| | (b) <i>Certificates</i> a
pagamento parziale: | I <i>Certificates</i> non sono <i>Certificates</i> a pagamento parziale. |
| | (c) Interesse: | I <i>Certificates</i> non pagano interessi. I <i>Certificates</i> pagano un Importo Premio come previsto nell'Allegato 1 alle presenti Condizioni Definitive |
| | (d) Previsioni relative al
Tasso Fisso: | Non Applicabile. |
| | (e) Previsioni relative al
Tasso Variabile: | Non applicabile. |
| | (f) <i>Certificates</i> con Interessi
legati a Indici: | Non applicabile. |
| | (g) <i>Certificates</i> con Interessi
legati ad Azioni: | Non applicabile. |
| | (h) <i>Certificates</i> con Interessi
legati a ETI: | Non applicabile. |
| | (i) <i>Certificates</i> con Interessi
legati a Titoli di Debito | Non applicabile. |
| | (j) <i>Certificates</i> con Interessi
legati a <i>Commodity</i> : | Non applicabile. |
| | (k) <i>Certificates</i> legati ad un
Indici Inflazione: | Non applicabile. |
| | (l) <i>Certificates</i> con Interessi
legati a Valute: | Non applicabile. |
| | (m) <i>Certificates</i> con
Interessi legati a Fondi: | Non applicabile. |

(n) *Certificates* con Interessi legati a *Futures*: Non applicabile.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE ED ALLA VALUTAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE:

- (o) Titoli a pagamento rateale: I Titoli non sono Titoli a pagamento rateale.
- (p) Opzione Call dell'Emittente: Non applicabile.
- (q) Opzione Put del Portatore: Non applicabile.
- (r) Importo di Liquidazione in Contanti: A condizione che non si sia verificato un Evento di Liquidazione Anticipata Automatica (come definito al §23(o)), ciascun Titolo sarà esercitato automaticamente alla Data di Esercizio ed il Titolare riceverà un Importo di Liquidazione in Contanti determinato ai sensi delle seguenti previsioni:

1) Se alla Data di Valutazione della Liquidazione, $Azione_{Finale}$ è maggiore o pari al 100% di $Azione_{Iniziale}$:

$$N \times [100\% + 8\%]$$

2) Se alla Data di Valutazione della Liquidazione, $Azione_{Finale}$ è inferiore al 100% di $Azione_{Iniziale}$ e superiore o uguale al **Livello Barriera**:

$$N \times [100\% + 4\%]$$

3) Altrimenti,

$$N \times \frac{Azione_{Finale}}{Azione_{Iniziale}}$$

dove:

N è l'Importo Nozionale di ciascun *Certificate* specificato come tale al §35(a);

$Azione_{Iniziale}$ è il prezzo d'asta di chiusura dell'Azione in Borsa Italiana alla Data di *Strike*;

$Azione_{Finale}$ è il Prezzo di Riferimento dell'Azione alla Data di Valutazione della Liquidazione;

Livello Barriera è il 65% dell' $Azione_{Iniziale}$;

Prezzo di Riferimento dell'Azione è il "Prezzo di Riferimento" come definito da Borsa Italiana.

Ai sensi del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., ciascun Titolare di Titoli ha la facoltà di notificare all'Emittente la propria rinuncia al diritto al pagamento di tale Importo di Liquidazione in Contanti, tramite consegna all'Agente non più tardi dell'Ora di *Cut-off* della Notifica di Rinuncia (indicata al § 35(s)) di una notifica (la "**Notifica di Rinuncia**", sostanzialmente nella forma di cui alla Parte B delle presenti Condizioni Definitive).

È possibile ottenere copia della Notifica di Rinuncia durante il normale orario lavorativo dall'ufficio specificato dell' Agente per i Titoli.

Qualora non sia ricevuta alcuna Notifica di Rinuncia entro l'Ora di *Cut-off* della Notifica di Rinuncia (indicata al § 35(s)), l'Importo di Liquidazione in Contanti sarà pagato automaticamente dall'Emittente alla Data di Liquidazione.

Nessuna Notifica di Rinuncia può essere revocata dopo che la stessa sia stata ricevuta dall'Agente. Dopo la consegna di una Notifica di Rinuncia, il relativo Titolare non potrà trasferire i Titoli oggetto della stessa.

(s) Ora di *Cut-off* della Notifica di Rinuncia:

Le ore 10.00 (Ora di Milano) della Data di Esercizio.

(t) Data di *Strike*:

30 luglio 2010 posto che, ove la Data di *Strike* sia un Giorno di Turbativa, la definizione di "Data di Valutazione" di cui alla Condizione 27 si applicherà come se i riferimenti a "Data di Valutazione" siano fatti a "Data di *Strike*".

(u) Data di Valutazione della Liquidazione:

Il Giorno di Negoziazione Programmata precedente la Data di Esercizio.

(v) *Averaging*:

L'*Averaging* non si applica ai Titoli.

(w) Date di Osservazione:

Non applicabile.

(x) Periodo di Osservazione:

Non applicabile.

(y) Giorno Lavorativo di Liquidazione:

Non applicabile.

(z) Data di *Cut-off*:

Non applicabile.

DISTRIBUZIONE ED IDONEITA' ALLA VENDITA NEGLI STATI UNITI

36. Restrizioni alla Vendita: Come descritte nel Prospetto di Base.
- (a) Idoneità alla vendita dei Titoli negli Stati Uniti ad *Als*: I Titoli non sono idonei alla vendita negli Stati Uniti ad *Als*.
- (b) Idoneità alla vendita dei Titoli negli Stati Uniti a *Qualified Institutional Buyers (QIBs)* come definiti nella *Rule 144a*: I Titoli non sono idonei alla vendita negli Stati Uniti a *QIBs* ai sensi della *Rule 144A*.
- (c) Idoneità alla vendita dei Titoli negli Stati Uniti a *QIBs* come definiti nella *Rule 144a* che sono altresì *Qualified Purchasers (QPs)* come definiti nel *Investment Company Act* : I Titoli non sono idonei alla vendita negli Stati Uniti a *QIBs* a *QPs*.
37. Conseguenze fiscali aggiuntive ai sensi della legge federale statunitense: Non applicabile.
38. *Broker/dealer* registrato: Non applicabile.
39. Offerta non esente: Un'offerta dei Titoli sarà effettuata attraverso **Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.** (il "**Collocatore**") e, congiuntamente ad ogni altro soggetto cui sarà conferito l'incarico di collocatore con riferimento ai Titoli durante il Periodo di Offerta, i "**Collocatori**") al di fuori delle ipotesi di cui all'Articolo 3(2) della Direttiva Prospetti in Italia (la **Giurisdizione dell'Offerta Pubblica**), **dal 6 luglio 2010 al 30 luglio 2010**, negli orari in cui le banche sono generalmente aperte per la propria attività in Italia (il **Periodo di Offerta**).
- Per ulteriori informazioni si veda il Paragrafo 8 della Parte B di seguito.

Scopo delle Condizioni Definitive

Le presenti Condizioni Definitive ricomprendono le condizioni definitive necessarie per l'emissione, l'offerta pubblica nella Giurisdizione dell'Offerta Pubblica e l'ammissione alla negoziazione presso il *Securitized Derivatives Market* (il "**SeDeX**") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dei *Certificates* qui descritti ai sensi del Programma di Warrant e Certificate di BNP Paribas, BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.

Responsabilità

L'Emittente si assume la responsabilità per le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive. Per quanto a conoscenza dell'Emittente (che ha adottato ogni ragionevole cura per assicurare che questo sia il caso), le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive sono conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Le informazioni incluse nella Parte B (le **Altre Informazioni**) sono un estratto o un riassunto di informazioni di pubblico dominio sull'Azione. L'Emittente conferma che dette informazioni sono state riprodotte accuratamente e che, per quanto a sua conoscenza e per quanto è in grado di accertare in base alle informazioni pubblicate dalla Società Emittente l'Azione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere impreciso o fuorviante quanto riprodotto.

Sottoscritto per conto di BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.

In qualità di Emittente:

Da: _____

debitamente autorizzato.

PARTE B – ULTERIORI INFORMAZIONI

1. Quotazione ed Ammissione alla negoziazione:

Sarà presentata domanda di quotazione dei *Certificates* presso la Borsa Valori italiana, nonché di ammissione alla negoziazione dei *Certificates* oggetto della presente offerta presso il *Securitized Derivatives Market* (il “**SeDeX**”) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

2. Rating

Rating:

I Titoli che saranno emessi non hanno ricevuto un *rating*.

Il *rating* assegnato al Garante è Aa2 da parte di Moody's e AA da parte di Standard and Poor's.

Come definito da Moody's un giudizio "Aa" implica che le obbligazioni dell'Emittente e del Garante ai sensi del Programma sono di alta qualità e sono soggette ad un rischio di credito molto basso. Moody's utilizza i numeri 1, 2 e 3 per specificare ogni generica classe di rating da Aa a Caa. Il numero 2 indica che l'obbligazione si colloca su un livello medio della sua categoria. Come definito da Standard & Poor's, un giudizio "AA" implica che la capacità dell'Emittente e del Garante di onorare i propri impegni finanziari ai sensi dei Titoli è molto forte.

3. Fattori di rischio

Come descritti nel Prospetto di Base.

4. Interessi di Persone Fisiche e Giuridiche Coinvolte nell'Offerta

Gli investitori devono considerare che il Collocatore cui è stato conferito l'incarico di collocare i Titoli ai sensi delle presenti Condizioni Definitive, **Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.**, appartiene al medesimo Gruppo dell'Emittente, il Gruppo BNP Paribas. In tal senso, gli investitori devono altresì considerare che il Collocatore riceverà dall'Emittente una commissione di collocamento implicita nel Prezzo di Emissione dei Titoli pari ad un ammontare massimo annuo dello 0,78% dell'importo emesso. Tutte le commissioni di collocamento verranno pagate in anticipo.

Salvo quanto sopra indicato e quanto descritto nel paragrafo "*Fattori di Rischio*" del Prospetto di Base, per quanto a conoscenza dell'Emittente, nessun soggetto coinvolto nell'offerta dei Titoli ha un interesse rilevante nella medesima.

5. Ragioni dell'Offerta, Proventi Netti Stimati e Spese Complessive

Ragioni dell'Offerta:

I proventi netti derivanti dall'emissione dei Titoli diverranno parte dei fondi generali dell'Emittente. Tali proventi potranno essere usati per mantenere posizioni

su opzioni o contratti *futures*, ovvero altri strumenti di copertura.

Proventi Netti Stimati: Fino ad Euro 15.000.000.

A fini di chiarezza, si precisa che i proventi netti stimati riflettono i proventi che l'Emittente riceverà alla Data di Emissione. Non riflettono le commissioni pagabili al Collocatore.

Spese Nette Stimate: Il totale delle Spese Nette Stimate non è disponibile.

6. Andamento del Sottostante/Formula/Altre Variabili, Spiegazioni circa gli Effetti sul Valore dell' Investimento e Rischi Associati e altre Informazioni relative al Sottostante

Il Titolo "**Athena Double Chance**" è un Titolo denominato in Euro con scadenza a 3 anni che paga un Importo Premio alla Data di Pagamento dell'Importo Premio come descritto all'Allegato 1 che segue.

Inoltre tale Titolo offre all'investitore l'opportunità di ricevere un Importo di Liquidazione in Contanti calcolato ai sensi delle previsioni di cui al § 35(r).

Il Titolo può essere liquidato anticipatamente ai sensi delle previsioni di cui al § 23 (o).

Gli investitori beneficiano della protezione del capitale sino a quando, alla Data di Valutazione della Liquidazione, il Prezzo di Riferimento dell'Azione è superiore o uguale al Livello Barriera.

Pertanto, gli investitori devono essere consapevoli del fatto che potrebbero subire una perdita totale o parziale del prezzo di acquisto dei loro *Certificates*.

Durante il periodo di mercato secondario, il prezzo dei Titoli dipenderà dalle condizioni di mercato e potrebbe essere soggetto a fluttuazioni significative. Se i Titoli sono venduti, prima della Data di Liquidazione, c'è un'alta probabilità che l'investitore subisca una perdita del proprio investimento.

Dettagli in merito alla *performance* storica del Sottostante possono essere ottenuti su Reuters.

Nome dell'emittente del titolo sottostante:

Atlantia S.p.A

Atlantia S.p.a è la società capogruppo con responsabilità per le strategie di portafoglio nei settori delle infrastrutture e del *network* per il trasporto e le comunicazioni.

Indirizzo:

Via A. Bergamini 50

00195 Roma

Italia

Sito Internet: www.atlantia.it

Codice ISIN del sottostante:	Si veda la Parte A, §23 (a).
Luogo in cui possono essere ottenute informazioni sul sottostante	La <i>performance</i> passata e futura e la volatilità delle Azioni sono disponibili sul sito web delle Società Emittente le Azioni e su Bloomberg.
Informazioni post-emissione:	L'Emittente non intende fornire informazioni post-emissione.

7. Informazioni Operative

Sistema di accentramento rilevante:	Monte Titoli.
-------------------------------------	---------------

8. Regolamento dell'Offerta Pubblica

Prezzo di Offerta:	Il Prezzo di Emissione (di cui un ammontare massimo annuo pari al 0,78% è rappresentato da commissioni pagabili al Collocatore).
--------------------	--

Condizioni alle quali l'offerta è soggetta:	L'Offerta dei Titoli è condizionata alla loro emissione.
---	--

L'Emittente si riserva il diritto di revocare l'offerta o cancellare l'emissione dei Titoli per qualsiasi motivo in accordo con il/i Collocatore/i, ed in qualsiasi momento, anteriormente o alla Data di Emissione. Resta inteso che, qualora un potenziale investitore abbia presentato una richiesta di sottoscrizione e l'Emittente eserciti il proprio diritto di revocare l'offerta, tale potenziale investitore non avrà il diritto di sottoscrivere o acquistare in altro modo i Titoli.

Descrizione della procedura di adesione: Dal 6 luglio 2010 al 30 luglio 2010, incluso, o la precedente data stabilita dall'Emittente e comunicata all'incirca in tale data precedente, mediante pubblicazione sul sito internet <http://www.prodottidiborsa.com> (la **Data di Conclusione dell'Offerta**).

Le adesioni all'offerta possono essere presentate in Italia attraverso il Collocatore. L'attività di collocamento sarà svolta nel rispetto delle usuali procedure del Collocatore.

Ai potenziali investitori non sarà richiesto di entrare in alcun rapporto contrattuale diretto con l'Emittente con riferimento alla sottoscrizione dei Titoli.

Dettagli dell'importo di adesione minimo e/o massimo: Importo minimo di adesione per singolo investitore: EUR 100.

Importo massimo di adesione per singolo investitore: EUR 150.000*Importo Nozionale.

L'ammontare massimo di adesione per i Titoli sarà soggetto solo alla disponibilità al momento dell'adesione.

Non sono previsti criteri di allocazione predeterminati. Il Collocatore adotterà criteri di allocazione che assicurino la parità di trattamento dei potenziali investitori. Tutti i Titoli richiesti attraverso il Collocatore durante il Periodo di Offerta saranno assegnati fino al raggiungimento dell'ammontare massimo dell'Offerta.

Nel caso in cui durante il Periodo di Offerta le richieste eccedano l'ammontare totale dell'Offerta destinato ai potenziali investitori, l'Emittente, di intesa con il Collocatore(i), procederà alla chiusura anticipata del Periodo di Offerta e sospenderà immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste.

Descrizione della possibilità di ridurre le adesioni e delle modalità di rimborso degli importi eccedenti versati dagli aderenti: Non applicabile.

<p>Dettagli della modalità e scadenze per il pagamento a saldo e la consegna dei Titoli:</p>	<p>I Titoli saranno emessi alla Data di Emissione verso pagamento all'Emittente da parte del Collocatore dell'ammontare lordo di sottoscrizione.</p>
<p>Modalità e data di pubblicazione dei risultati dell'offerta:</p>	<p>I Titoli sono regolati tramite le <i>clearing systems</i> e verranno consegnati attraverso il Collocatore alla, o attorno alla, Data di Emissione.</p> <p>Pubblicazione attraverso l'accesso al seguente sito web (http://www.prodottidiborsa.com), in ciascun caso alla, o attorno alla, Data di Emissione.</p>
<p>Procedura per l'esercizio dei diritti di prelazione, negoziabilità dei diritti di adesione e trattamento dei diritti di adesione non esercitati:</p>	<p>Non applicabile</p>
<p>Categorie dei potenziali investitori destinatari dell'offerta dei Titoli:</p>	<p>Offerte possono essere effettuate in Italia tramite il Collocatore a qualsiasi soggetto. Agli investitori qualificati potranno essere assegnati solo quei Titoli che residuino dopo aver assegnato tutti i Titoli richiesti dal pubblico in Italia durante il Periodo d'Offerta. Negli altri stati dell'Area Economica Europea, eventuali offerte possono essere effettuate tramite il Collocatore esclusivamente ai sensi di una esenzione all'obbligo di pubblicare un prospetto, previsto dalla Direttiva Prospetti come attuata in tali paesi.</p> <p>Ogni investitore che non si trovi in Italia dovrà contattare il proprio consulente finanziario per ottenere ulteriori informazioni, e potrà acquistare i Titoli dal proprio consulente finanziario, banca o intermediario finanziario.</p>
<p>Processo di comunicazione agli aderenti dell'importo assegnato e indicazione della possibilità di avviare le contrattazioni prima di tale comunicazione:</p>	<p>Il numero di Titoli assegnati saranno comunicati agli aderenti direttamente dal Collocatore successivamente alla chiusura del Periodo di Offerta.</p> <p>Nessuna negoziazione sui Titoli potrà avere luogo prima della Data di Emissione.</p>

Ammontare di qualsiasi taxa o spesa addebitata al sottoscrittore o acquirente: L'Emittente non è al corrente di alcuna spesa o taxa addebitata al sottoscrittore.

Per quanto riguarda il Prezzo di Offerta, che include le commissioni pagabili al Collocatore, si veda il paragrafo "Prezzo di Offerta" che precede.

Per maggiori informazioni sul regime fiscale applicabile ai sottoscrittori in Italia, si veda l'Allegato 2 al presente documento.

9. Collocamento e Sottoscrizione

Nome(i) ed indirizzo(i), per quanto a conoscenza dell'Emittente, dei luoghi nei vari paesi ove l'offerta si svolge: Non applicabile.

Nome ed indirizzo del/i coordinatore/i dell'offerta globale e delle singole parti dell'offerta: Non applicabile.

Nome ed indirizzo degli agenti per il pagamento e degli agenti per il deposito in ciascun Paese (in aggiunta al *Principal Paying Agent*) BNP Paribas Securities Services, Filiale di Milano
Via Ansperto 5, 20123 Milano, Italia.

Soggetti che acconsentono a sottoscrivere l'emissione in base a preventiva sottoscrizione, e soggetti che acconsentono a collocare l'emissione senza preventiva sottoscrizione o su base "best effort". Il collocamento sarà effettuato da
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A:
Via V. Veneto 119
00187 Roma, Italia.
(il **Collocatore**)

L'Emittente si riserva il diritto di nominare altri collocatori durante il periodo di offerta, nomina che sarà comunicata agli investitori tramite avviso pubblicato sul sito <http://www.prodottidiborsa.com>

(congiuntamente al Collocatore, i **Collocatori**).

Nessun obbligo di sottoscrizione è assunto dal Collocatore.

Quando l'accordo di sottoscrizione è stato o sarà stato raggiunto: Non applicabile.

10. Rendimento

Non applicabile.

11. Tasso di interesse storico

Non applicabile.

12. Notifica di Rinuncia

NOTIFICA DI RINUNCIA

(da compilarsi a cura del Portatore del Titolo)

BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.

**Fino a 150.000 Titoli "Athena Double Chance" in Euro legati ad Azioni Atlantia S.p.A. con
scadenza 6 agosto 2013**

Codice ISIN: NL0009508548

(i Titoli)

A: **BNP Paribas Securities Services, Filiale di Milano**
Via Ansperto, 5-20123, Milano, Italia
Fax n.: (39) 02 72474 444

Il sottoscritto Portatore dei Titoli

comunica con la presente di rinunciare all'esercizio automatico, alla Data di Esercizio, dei diritti conferiti dai Titoli secondo il Regolamento dei Titoli, come modificato e/o integrato dalle Condizioni Definitive applicabili (i "**Termini dei Titoli**").

Numero di Serie dei Titoli:

Numero dei Titoli oggetto della presente notifica:

Il sottoscritto riconosce che, qualora la presente Notifica di Rinuncia non sia compilata e consegnata come previsto nei Termini dei Titoli o sia ritenuta incompleta o non avente una forma appropriata (secondo la determinazione dell'Agente Italiano per i Titoli), sarà ritenuta nulla.

Qualora la presente Notifica di Rinuncia sia successivamente corretta a soddisfacimento dell'Agente Italiano per i Titoli, la stessa sarà considerata come una nuova Notifica di Rinuncia presentata al momento della consegna di tale correzione all'Agente Italiano per i Titoli.

Le espressioni definite nei Termini dei Titoli avranno lo stesso significato alle stesse attribuito nella presente Notifica di Rinuncia.

Luogo e data:

Firma del Portatore

Firma dell'investitore nei Titoli

ALLEGATO 1

1. DEFINIZIONI

Ai fini dei Titoli:

"*Importo Premio*" significa Euro 4 per Titolo.

"*Data di Valutazione dell'Importo Premio*" significa il 1 agosto 2011 (t=1) ed il 30 luglio 2012 (t=2);

"*Data di Pagamento dell'Importo Premio*" significa l'11 agosto 2011 (t=1) ed il 9 agosto 2012 (t=2); posto che se la Data di Pagamento dell'Importo Premio cade in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo, tale Data di Pagamento dell'Importo Premio dovrà essere posticipata al giorno successivo che sia un Giorno Lavorativo.

"*Condizione di Pagamento dell'Importo Premio*" significa che se ad una Data di Valutazione dell'Importo Premio, il Prezzo di Riferimento dell'Azione è superiore o pari al 65% di **Azione**_{Iniziale}, e se il Prezzo di Riferimento dell'Azione è strettamente inferiore del 100% di **Azione**_{Iniziale}, sarà pagato un Importo Premio alla corrispondente Data di Pagamento dell'Importo Premio, a condizione che non sia intervenuto un Evento di Liquidazione Anticipata Automatica (come indicato nella Parte –A al § 23 (o) che precede). A scanso di ogni dubbio, se si verifica un Evento di Liquidazione Anticipata Automatica, il Titolo viene liquidato anticipatamente e l'Importo Premio non viene pagato.

"*Data di Record dell'Importo Premio*" significa 5 agosto 2011 (t=1) ed il 3 agosto 2012 (t=2); posto che se la Data di Record dell'Importo Premio cade in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo, tale Data di Record dell'Importo Premio dovrà essere posticipata al giorno successivo che sia un Giorno Lavorativo.

2. IMPORTO PREMIO

(A) *Importo Premio*

Ciascun Titolo paga l'Importo Premio alla Data di Pagamento dell'Importo Premio, a condizione comunque che non si sia verificato un Evento di Liquidazione Automatica Anticipata (come specificato nella PARTE-A § 23 (o) che precede) il 1 agosto 2011 (t=1) ed il 30 luglio 2012. L'Importo Premio pagabile ai sensi dei *Certificates* rappresenta un importo pagabile dall'Emittente in compensazione del fatto, ed in riconoscimento dell'assunzione del rischio, che in talune circostanze, l'Importo di Liquidazione in Contanti pagabile alla scadenza dei Titolo possa essere inferiore al Prezzo di Emissione ed anche pari a zero.

(B) Gli Importi Premio saranno pagati in conformità alle previsioni della Condizione 33 (*Pagamenti*) al soggetto che risulterà essere il Portatore dei *Certificates* secondo le risultanze dei registri di Monte Titoli alla Data di Record dell'Importo Premio.

(C) Riferimenti a "interesse" o "Interesse" o "Importo di Interesse" nella Condizione 33(I) e nella Condizione 34 (Prescrizione (*Certificates*)) si intendono cancellati e sostituiti da "Importo Premio".

ALLEGATO 2

REGIME FISCALE ITALIANO

Le informazioni di seguito riportate riassumono la legislazione italiana e la prassi vigente in relazione al regime fiscale applicabile ai Titoli. Le indicazioni di seguito riportate si basano sulle leggi vigenti in Italia alla data di redazione del presente Final Terms e sono soggette ad ogni variazione normativa intervenuta dopo tale data, variazione che potrebbe avere anche effetto retroattivo. Il seguente paragrafo non intende offrire un quadro completo ed esaustivo di tutti i profili fiscali che potrebbero rilevare al fine di valutare la sottoscrizione, l'acquisto, il possesso o la cessione dei Titoli. Non è altresì descritto il regime fiscale applicabile a tutte le possibili categorie di investitori, alcuni dei quali (come ad esempio gli intermediari istituzionali) potrebbero essere soggetti a regimi speciali.

I potenziali investitori sono invitati a rivolgersi ai propri consulenti fiscali per valutare accuratamente le conseguenze che possono derivare dalla sottoscrizione, dall'acquisto, dal possesso e dalla cessione dei Titoli.

Tassazione dei Titoli

Ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917 (TUIR), e del Decreto Legislativo 21 Novembre 1997 n. 461, se l'investitore è residente in Italia ed è (i) una persona fisica che non svolge un'attività d'impresa alla quale i Titoli siano connessi; (ii) una società di persone o un'associazione di cui all'art. 5 del TUIR, che non svolga attività commerciale (con l'esclusione delle società in nome collettivo, in accomandita semplice e di quelle ad esse equiparate); (iii) un ente privato o pubblico che non abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale; o (iv) un soggetto esente dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, le plusvalenze derivanti dal possesso e dalla negoziazione dai Titoli sono soggette ad un'imposta sostitutiva ad aliquota pari al 12,5%. Il percipiente può optare per i tre diversi criteri di applicazione dell'imposta sostitutiva di seguito elencati:

(1) In base al cosiddetto "regime della dichiarazione" - che è il regime fiscale applicabile in via residuale ed in assenza di opzione per gli altri regimi impositivi, in capo alle persone fisiche residenti in Italia che non detengono i Titoli nell'ambito dell'attività di impresa - l'imposta sostitutiva è applicata, su base annuale, sull'importo complessivo delle plusvalenze, al netto delle eventuali minusvalenze, realizzate in relazione a tutte le vendite o i rimborsi dei Titoli effettuati nel corso di un determinato periodo di imposta. Tali investitori sono tenuti ad indicare le plusvalenze complessive - realizzate nel periodo di imposta, al netto delle relative minusvalenze - nella dichiarazione annuale dei redditi ed a versare la relativa imposta sostitutiva, unitamente alle altre imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta. Se, in relazione allo stesso periodo d'imposta, le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, l'eccedenza può essere riportata in deduzione dalle plusvalenze realizzate nei quattro periodi di imposta successivi.

(2) In alternativa al regime della dichiarazione, le persone fisiche residenti in Italia che detengono i Titoli non nell'ambito di un'attività d'impresa possono optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in occasione di ciascuna vendita o liquidazione dei Titoli, nell'ambito del cosiddetto "regime del risparmio amministrato" (di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo Nr. 461 del 21 Novembre 1997, come successivamente modificato di seguito: il "Decreto Nr. 461"). Questo regime è applicabile a condizione che: (i) i Titoli siano depositati presso banche italiane, SIM o altri intermediari finanziari autorizzati, e (ii) l'investitore abbia validamente esercitato, in forma scritta, l'opzione per accedere al regime del risparmio amministrato. Il depositario è responsabile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze realizzate a seguito di ciascuna cessione o liquidazione dei Titoli (ovvero in relazione alle plusvalenze realizzate in occasione di revoca del suo mandato), al netto delle eventuali minusvalenze, ed è tenuto a versare l'imposta sostitutiva all'Amministrazione finanziaria, per conto dell'investitore, prelevando il corrispondente ammontare dai redditi da accreditare all'investitore, oppure utilizzando fondi appositamente messi a

disposizione dall'investitore stesso. Nel regime del risparmio amministrato, qualora dalla vendita o dalla liquidazione dei Titoli derivi una minusvalenza, tale minusvalenza può essere dedotta dalle plusvalenze della stessa natura, successivamente realizzate su titoli depositati presso il medesimo intermediario, nel corso dello stesso periodo di imposta oppure in quelli successivi, ma non oltre il quarto. In base al regime del risparmio amministrato, l'investitore non è tenuto ad indicare le plusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi annuale.

(3) Le plusvalenze realizzate o maturate in capo a persone fisiche residenti in Italia che detengano i Titoli non nell'ambito dell'attività d'impresa e che abbiano affidato la gestione del loro patrimonio finanziario, compresi i Titoli, ad un intermediario autorizzato, optando per il cosiddetto "regime del risparmio gestito" (articolo 7 del Decreto Nr. 461), sono incluse nel calcolo del cosiddetto risultato maturato della gestione annuale. Sul risultato annuale di gestione è applicata un'imposta sostitutiva del 12,5%, che deve essere prelevata dall'intermediario incaricato della gestione. Nel regime del risparmio gestito eventuali differenziali negativi nel risultato annuale della gestione possono essere dedotti dagli incrementi di valore registrati nei periodi successivi, non oltre il quarto. Ai fini del regime del risparmio gestito, l'investitore non è tenuto ad indicare i redditi derivanti dalla gestione patrimoniale nella propria dichiarazione dei redditi annuale.

Quando l'investitore italiano è una società o un ente commerciale, o una stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente alla quale i Titoli siano connessi, le plusvalenze derivanti dai Titoli stessi non saranno soggette ad imposta sostitutiva, ma concorreranno a determinare il reddito imponibile dell'investitore stesso ai fini IRES (e, al verificarsi di determinate condizioni relative allo "status" dell'investitore, la base imponibile IRAP).

Le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti derivanti dalla vendita o dalla liquidazione dei Titoli non sono soggette ad alcuna imposizione in Italia, a condizione che i Titoli stessi (i) siano negoziati in mercati regolamentati, o (ii) non siano detenuti in Italia.

Titoli atipici

In conformità ad una differente interpretazione della vigente normativa fiscale, i Titoli potrebbero essere considerati come titoli "atipici" ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 8 del Decreto Legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito nella Legge 25 novembre 1983, n. 649. In tal caso i pagamenti di importi di liquidazione, premi e gli altri proventi relativi ai Titoli potranno essere assoggettati a ritenuta in Italia, con l'aliquota del 27%.

La menzionata ritenuta del 27% non si applica ai pagamenti effettuati al possessore dei Titoli che non sia residente in Italia ed al possessore dei Titoli residente in Italia che sia (i) una società o altro ente commerciale (ivi compresa la stabile organizzazione in Italia di soggetti esteri); (ii) una società in nome collettivo, in accomandita semplice o ad esse assimilata; oppure (iii) un ente privato o pubblico che svolga una attività commerciale.

Imposte di successione e donazione

Ai sensi del Decreto Legge Nr. 262 del 3 ottobre 2006, (di seguito citato come il Decreto Nr. 262), convertito nella Legge Nr. 286 del 24 novembre 2006, il trasferimento di beni e diritti (incluse azioni, obbligazioni ed altri titoli) per effetto di successione o donazione è assoggettato ad imposta come segue:

(i) il trasferimento a favore del coniuge e dei discendenti e ascendenti diretti è assoggettato ad imposta di successione o donazione nella misura del 4 per cento sul valore dei beni trasferiti per successione e donazione eccedente l'importo di EUR 1,000,000;

(ii) il trasferimento a favore dei parenti entro il quarto grado ed affini in linea diretta nonché in favore degli affini in linea collaterale fino al terzo grado è assoggettato ad imposta di successione o

donazione nella misura del 6 per cento del valore della donazione e della successione. Il trasferimento a favore di sorelle e fratelli sconta l'imposta di successione o donazione nella misura del 6 per cento sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, EUR 100,000; e

(iii) il trasferimento a favore di ogni altro beneficiario sconta l'imposta di donazione o successione nella misura dell'8 per cento.

Tassa sui contratti di Borsa

L'art. 37 del D.L. 31 Dicembre 2007 n. 248, ("**Decreto n. 248**") convertito nella Legge 28 Febbraio 2008, n. 31 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 Febbraio 2008, ha soppresso la tassa sui contratti di borsa prevista dal Regio Decreto 30 dicembre 1923 n. 3278, così come integrato e modificato dall'art. 1 del D. Lgs. 21 Novembre 1997 n. 435.

A seguito dell'abrogazione della tassa sui contratti di Borsa, a partire dal 31 Dicembre 2007, gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di titoli scontano l'imposta di registro come segue: (i) gli atti pubblici e le scritture private autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 168 (ii) le scritture private non autenticate scontano l'imposta di registro solo in "caso d'uso" o a seguito di registrazione volontaria.

Pagamenti effettuati da Garante non residente

In relazione ai pagamenti effettuati a favore di sottoscrittori residenti in Italia da parte di Garante non residente in Italia, conformemente ad un'interpretazione delle rilevanti disposizioni italiane, tali pagamenti potrebbero essere considerati quali pagamenti effettuati dall'Emittente e conseguentemente assoggettati al regime fiscale illustrato in precedenza.

Direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio

Ai sensi della Direttiva del Consiglio 2003/48/CE sulla tassazione dei redditi da risparmio (**Direttiva Europea sul Risparmio**), ciascuno Stato Membro, incluso il Belgio dal 1 gennaio 2010, deve fornire alle autorità fiscali di un altro Stato Membro, informazioni relative al pagamento di interessi (o proventi assimilabili) da parte di soggetti stabiliti all'interno del proprio territorio, a persone fisiche residenti in tale altro Stato Membro o a taluni limitati tipi di soggetti costituiti in tale altro Stato Membro. Tuttavia il Lussemburgo e l'Austria, per un periodo transitorio (a meno che, nel corso di questo periodo, gli stessi Stati menzionati non decidano diversamente), dovranno adottare un sistema che prevede l'applicazione di una ritenuta su questo genere di proventi (la durata di questo periodo transitorio dipende dalla conclusione di taluni accordi relativi allo scambio di informazioni con alcuni altri Paesi). Alcuni Paesi e territori non aderenti all'UE, inclusa la Svizzera, hanno adottato regimi analoghi a quelli descritti (un sistema basato sulle ritenute per quanto concerne la Svizzera).

Il 15 settembre 2008 la Commissione Europea ha fornito al Consiglio dell'Unione Europea una relazione riguardante l'operatività della Direttiva, che includeva la raccomandazione, da parte della Commissione, della necessità di effettuare modifiche alla Direttiva. Il 13 novembre 2008 la Commissione Europea ha pubblicato una proposta più dettagliata riguardo alle modifiche da apportare alla Direttiva, che comprendeva un numero di proposte. Il Parlamento Europeo ha approvato una versione emendata di questa proposta in data 24 aprile 2009. Qualora si adottassero in relazione alla Direttiva le modifiche proposte, esse potrebbero modificare o ampliare la portata dei requisiti sopra menzionati.

Attuazione in Italia della Direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio

L'Italia ha dato attuazione alla Direttiva del Consiglio 2003/48/EC con il Decreto Legislativo 18 aprile 2005, n. 84 (Decreto n. 84). Ai sensi del Decreto n. 84, gli agenti pagatori qualificati ai sensi della Direttiva e residenti in Italia non applicano alcuna ritenuta alla fonte sugli interessi corrisposti a persone fisiche residenti in un altro Stato Membro dell'Unione Europea. Tuttavia, i suddetti agenti pagatori sono incaricati di fornire specifiche informazioni, alle autorità fiscali italiane, in merito ai pagamenti effettuati nonché ai beneficiari effettivi degli stessi. Le autorità fiscali italiane, a loro volta, trasmetteranno le relative informazioni alle competenti autorità fiscali dello Stato Membro in cui risiede il beneficiario.